

In base all'art. 15, comma 3, del nuovo CCNL siglato in data 16.11.2022, in caso di progressione tra le aree, al dipendente viene attribuito lo stipendio tabellare della nuova area successivamente acquisita per effetto della progressione medesima. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore allo stipendio tabellare della nuova area, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno della stessa nuova area. Tale regime di assorbimento vale anche per i differenziali stipendiali iniziali acquisiti ai sensi dell'art. 78, comma 3, lett. b), maturati in base alle progressioni economiche orizzontali del previgente sistema?

La previsione contenuta all'art. 14, comma 5, del nuovo CCNL siglato in data 16.11.2022 prevede espressamente che *“I differenziali stipendiali di cui al presente articolo, unitamente a quelli previsti dall'art. 78, comma 3 lett. b), cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra aree, fatto salvo quanto previsto all'art. 15 comma 3 (Progressioni tra le aree) .”*, ragione per cui il “differenziale stipendiale”, compresa la quota attribuita in sede di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di classificazione ai sensi dell'art. 78, comma 3, lett. b), cessa di essere corrisposto, fatta salva l'attribuzione dell'assegno ad personam di cui all'art. 15, comma 3, il quale però è riassorbito con le future progressioni economiche che saranno conseguite nella nuova area. Non vi è pertanto alcuna differenza nel regime di riassorbimento delle diverse quote che compongono il differenziale stipendiale.